



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP)

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di giugno alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Gafforelli Gianfranco	Sindaco	Presente
Franchini Enrico	Consigliere	Presente
Ottolini Cristina	Consigliere	Assente
Ravelli Catia	Consigliere	Presente
Dodesini Gianfranco	Consigliere	Presente
COLPANI MARCO	Consigliere	Presente
Bora Fiorentina	Consigliere	Presente
Martinelli Jessica	Consigliere	Assente
Patelli Paolo	Consigliere	Presente
Tadini Kevin	Consigliere	Presente
Castelli Sabrina	Consigliere	Presente
Suardi Paola	Consigliere	Presente
NICOLI SEBASTIAN	Consigliere	Presente
Allevi Giovanni	Consigliere	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	Consigliere	Presente
Sferch Simone	Consigliere	Presente
Suardi Mario	Consigliere	Presente

Totale Presenti 15, Assenti 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dottor Paradiso Filippo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Paolo Patelli, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026 PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP)

Risultano presenti gli Assessori Comunali: Bellodi Elena, Siepi Marinella, Nozza Andrea e Sicoli Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola l'assessore comunale Sicoli Umberto per illustrare la presente proposta di deliberazione;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 682 della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'articolo 1, commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 37 del 16/03/2022 è stato individuato il posizionamento nello schema regolatorio I della matrice degli schemi regolatori della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025 e successivi ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A “TQRIF” della deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 96 del 29/11/2022 è stato adottato il nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana a seguito della conclusione della raccolta sperimentale del rifiuto indifferenziato residuo e pertanto con il passaggio definitivo di tutta la cittadinanza a tale forma di raccolta puntuale mediante appositi contenitori;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte all'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e precisamente:

- al comma 651 il quale prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- al successivo comma 652 che consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione n. 23 del 29.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato istituito e disciplinato il Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale a decorrere dal 1° gennaio 2024 introducendo un nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del DPR 158/1999, tiene conto anche della misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani) conferite da ogni utenza mediante sistema di misurazione puntuale conforme al dettato del D.M. 20 aprile 2017;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 654 della Legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna con la quale si disponeva l'approvazione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026/2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione n. 397/2025 di Arera, che prevede un Piano finanziario pari ad € 2.345.047 per l'anno 2026 e ad € 2.427.656 per l'anno 2027;

Rilevato altresì che, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso, dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della determina ARERA 1/DTAC/2025, ottenendo così un importo pari ad € 2.191.265 per l'anno 2026 e ad € 2.273.875 per l'anno 2027;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2026 sulla base del PEF pluriennale TARI 2026-2029, annualità 2026, approvato con la sopra citata deliberazione;

Considerato di attribuire alle utenze domestiche il 67,81% del costo complessivo ed il restante 32,19% alle utenze non domestiche, sulla base degli elementi determinati all'interno dell'allegato A;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 13 del nuovo regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale:

“1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

4. In particolare, la tariffa è composta da:

a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;

b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;

c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.

5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_a per le utenze domestiche e del coefficiente K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.

6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_b per le utenze domestiche e del coefficiente K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono”;

Richiamati gli articoli 15 e 17 del predetto Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento ai commi da 4 a 7 di entrambi, e stabilito quanto segue in merito alla c.d. “quota variabile 2”:

- la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la “quota variabile 2” della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita in € 0,025;
- il numero minimo annuale di litri che ogni categoria di utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2026 si è mantenuto invariato rispetto a quello stabilito per l'anno 2025, definito sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio GECO srl durante tutto il corso dell'anno 2024 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- il numero minimo annuale di litri che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2026 si è mantenuto invariato rispetto a quello stabilito per l'anno 2025, determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata determinando così la “quota variabile 2” da pagare a conguaglio.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Vista la Legge n. 160/2019 che istituisce il Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1/01/2021 e che, per i mercati, il comma 838 dell'art. 1 dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge 147/2013;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento citato (documento allegato sub. A);

Ricordato inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% come riconfermato per l'anno 2026 dalla Provincia di Bergamo;

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2024, ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione ARERA n. 386/2023, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, dovranno essere addebitate le seguenti componenti perequative:

- la componente UR1, a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2, a pari a 1,50 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute su eventi eccezionali e calamitosi;

che saranno da riversare, secondo le istruzioni di ARERA, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

Rilevato altresì che la deliberazione n. 133/2025/R/Rif ARERA all'articolo 2.2 interviene ad integrare la deliberazione 386/2023/R/Rif, aggiungendo l'articolo 2.3bis che introduce la componente perequativa UR3 a copertura dei costi per l'erogazione del suddetto bonus, valorizzandola per l'annualità 2026 in 6,00 €/utenza;

Viste altresì:

- la deliberazione 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e

modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

Considerato che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'Ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

Visti, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *“Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale congruaggio relativo ad annualità precedenti”;*

- art. 10.1 *“I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”;*

- art. 10.6 *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt e, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente”. In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l'agevolazione automaticamente nell'avviso di pagamento ordinario per l'annualità 2026;*

Richiamato il comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai Comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARI Tributo Puntuale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le

modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Richiamato il comma 8, dell'articolo 38 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari Puntuale, che rinvia alla annuale delibera di approvazione delle tariffe la determinazione del numero delle rate e la definizione delle date di scadenza del versamento;

Ritenuto, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti, di stabilire per il corrente anno il versamento in due rate in acconto scadenti come di seguito:

1^ rata con scadenza al 31/07/2026;

2^ rata con scadenza al 30/11/2026;

Evidenziato che l'eventuale conguaglio a copertura della quota variabile 2, a saldo dell'annualità 2026, relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2026, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2027;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 09/06/2026 dalla Commissione Consiliare Bilancio, Finanze e Tributi, Attività Produttive e Commercio;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Suardi Paola, Nicoli Sebastian, Allevi Giovanni, Sferch Simone, Paloschi Ludovica), espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2026 le tariffe relative alla TARI Puntuale, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);
2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato PEF pluriennale TARI 2026/2029, annualità 2026, approvato con propria deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;
3. di prevedere, in applicazione di quanto sopra, un'entrata sulla risorsa denominata "Tassa rifiuti (TARI)" del bilancio finanziario in corso, competenza 2026, di € 2.191.265 oltre al contributo TEFA che verrà direttamente riversato alla Provincia di Bergamo, senza transitare sul bilancio comunale;
4. di dare atto che a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, verranno addebitate le componenti perequative stabilite dalle deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2024, come specificate in

premessa, per un importo totale annuo di € 7,60 ad utenza, i cui introiti saranno poi da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

5. di destinare il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
6. di stabilire per il corrente anno il versamento in due rate scadenti come di seguito:
 - 1^ rata in acconto con scadenza al 31/07/2026;
 - 2^ rata in acconto con scadenza al 30/11/2026;
7. di dare atto che il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima di tariffa variabile 2 già computata nella Tariffa 2026, qualora dovuto a saldo di quanto già versato per l'anno in corso, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2027;
8. di provvedere alla trasmissione telematica al MEF della presente deliberazione, mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Suardi Paola, Nicoli Sebastian, Allevi Giovanni, Sferch Simone, Paloschi Ludovica), espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Patelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 22-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paradiso Filippo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/00.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo